

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

52.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

| | PAG. |
|---|-------------------------|
| Sostituzione: | |
| PRESIDENTE | 689 |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Senatore DE LUCA: Provvedimenti in favore dei ciechi (<i>Approvata dal Senato</i>) (2569); | |
| DELFINO: Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati (1455) | 689 |
| PRESIDENTE | 689, 690, 691, 692, 693 |
| CASTELLI, <i>Relatore</i> | 690, 691, 692 |
| FELISETTI | 690, 691 |
| PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 690, 691, 692, 693 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 693 |

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Revelli è sostituito dall'onorevole Tarabini.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatore De Luca: Provvedimenti in favore dei ciechi (*Approvata dal Senato*) (2569); Delfino: Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del senatore De Luca: « Provvedimenti in favore dei ciechi », già approvata dal Senato nella seduta del 28 novembre 1973; e del deputato Delfino: « Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri era stata prospettata l'opportunità che il relatore redigesse un testo unificato delle proposte di legge in discussione, al fine di correggere talune imperfezioni tecniche. Invito pertanto il relatore, onorevole Castelli, ad integrare la sua relazione illustrando il testo unificato da lui elaborato.

La seduta comincia alle 10.

MAZZOLA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

CASTELLI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri si era manifestata una generale confluenza nel constatare l'urgenza del provvedimento, anche se, nel contempo, era emersa la necessità di modificare alcune disposizioni contenute nel testo approvato dal Senato che ci aveva lasciato perplessi. Erano stati preannunciati anche alcuni emendamenti del Governo, integralmente sostitutivi degli articoli 1, 2 e 3 di quel testo.

Mi è apparso inoltre conveniente considerare un'ipotesi che non era stata presa in considerazione né dal testo della proposta di legge n. 2569 né dai suggerimenti governativi. Mi riferisco a quelle persone affette da cecità che non siano in grado di apporre la propria firma, neanche con un segno di croce, a causa dell'impossibilità di adoperare l'arto. Tale ipotesi, prevista dalla proposta di legge Delfino, era regolamentata in modo tale che talune modifiche di natura formale si sono palesate necessarie ed hanno dato origine all'articolo 4 del testo unificato.

Il relatore non ritiene necessario soffermarsi sui singoli articoli del testo unificato da lui predisposti, che è stato già distribuito ai componenti la Commissione, dei quali è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo con i suoi emendamenti aveva presentato un nuovo testo, rispetto al quale il relatore ha apportato alcune modifiche che si sono essenzialmente concentrate all'articolo 1 del testo unificato. Su di esso il Governo esprime talune riserve, perché la dizione di cui all'articolo 1 appare molto più generica di quella che il Governo aveva proposto. Manca infatti un esplicito riferimento agli istituti della interdizione e della inabilitazione, dal momento che nella nuova formulazione dell'articolo 1 si fa soltanto una generica menzione degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile che, oltretutto, hanno poca attinenza con quanto vogliamo regolamentare. Sarebbe pertanto preferibile sostituire la espressione: « salvo quanto previsto dagli articoli 414, 415 e 416 del codice civile », con l'altra: « purché non sia inabilitata o

interdetta a norma del terzo comma dell'articolo 415 del codice civile ».

Francamente, il riferimento agli articoli 414 e 416 del codice civile mi sembra quanto meno effettuato *ad abundantiam*, una abbondanza che non è del tutto necessaria. Ecco perché, mentre mi dichiaro favorevole agli articoli 2, 3, 4 e 5 del testo unificato predisposto dal relatore, propongo una diversa formulazione dell'articolo 1; essa risulta dalla sostituzione delle parole: « salvo quanto previsto dagli articoli 414, 415 e 416 del codice civile » con le parole: « purché non sia inabilitata o interdetta a norma del terzo comma dell'articolo 415 del codice civile ».

PRESIDENTE. Propongo di adottare, come base per la discussione degli articoli, il testo unificato predisposto dal relatore. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, salvo quanto previsto dagli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: salvo quanto previsto dagli articoli 414, 415 e 416 del codice civile, *con le parole:* purché non sia inabilitata o interdetta a norma del terzo comma dell'articolo 415 del codice civile.

FELISETTI. La puntualizzazione del Governo, proposta con l'emendamento che è stato ora annunciato, mi sembra corretta. Infatti, la citazione degli articoli 414 e 416 e dell'intero articolo 415 portano in discussione un complesso di altre ipotesi di riduzione della capacità, che attengono a tutti i soggetti ed in ipotesi, quindi, anche al cieco, ma a prescindere dalla questione specifica della cecità. Ora, il terzo comma dell'articolo 415 del codice civile pone il problema che già emergeva nella stesura della proposta di legge De Luca: che, cioè, la cecità di per sé non è motivo inducente a conclusioni negative circa la capacità, salvo che — mediante accertamento specifico — si

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

veda che la persona cieca è veramente incapace. Si è pensato poi di sopprimere quest'accertamento tecnico, che si sarebbe dovuto fare al momento dell'apposizione della firma da parte del cieco. La proposta avanzata da Governo mi trova quindi favorevole.

CASTELLI, *Relatore*. Sono dolente di non poter accettare la tesi del Governo, malgrado le considerazioni esposte dall'onorevole Felisetti, e ciò non per considerazioni di tipo astratto, ma perché l'emendamento in discussione significa esattamente l'opposto di quello che il Governo si propone di stabilire con l'emendamento stesso. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi affermiamo la piena capacità del cieco eliminando alcune ipotesi in cui questi è considerato minorato, facendo salve alcune disposizioni che devono valere per il cieco come per qualsiasi altra persona, a limitazione della loro capacità giuridica.

Il testo da me proposto dice puramente e semplicemente che il cieco non è interdetto né inabilitato, ed è titolare di ogni e qualsiasi diritto, se non si trova nelle condizioni in cui tutte le altre persone — indipendentemente dalla cecità — vengono inabilitate o interdette: si fa quindi salva l'inabilitazione o l'interdizione in tutti gli altri casi.

Limitandoci, secondo la proposta del Governo, a richiamare il terzo comma dell'articolo 415 del codice civile, l'interpretazione che da ciò deriva è che il cieco, il quale non sia inabilitato a norma di questo capoverso dell'articolo 415, ma sia interdetto o inabilitato per altro motivo (per esempio per prodigalità), è capace, come verrebbe ad essere capace in tutti gli altri casi di interdizione e di inabilitazione previsti dagli articoli 414 e 416 del codice civile. Verremmo così ad istaurare una norma speciale che deroga dalle disposizioni generali del codice civile, e a stabilire una ultracapacità del cieco che si trova nelle condizioni in cui una persona normale viene interdetta o dichiarata incapace.

PRESIDENTE. Potremmo far terminare il primo periodo dell'articolo 1 con le parole « è a tutti gli effetti pienamente capace di agire », e quindi iniziare, dopo un punto, un nuovo periodo: « Resta fermo quanto previsto dagli articoli 414 ecc. ».

CASTELLI, *Relatore*. Questa soluzione sarebbe ugualmente soddisfacente.

FELISETTI. Si potrebbe prendere in considerazione, per risolvere il problema, la cecità come causa dell'incapacità di agire. Quindi la norma potrebbe essere redatta iniziando con le parole « La cecità ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, un'impostazione del genere mi sembrerebbe più esatta.

CASTELLI, *Relatore*. Io non ho alcuna obiezione su una formulazione del genere: quello a cui mi oppongo è l'eliminazione del richiamo agli articoli 414 e 416 del codice civile, perché, come ho detto, ritengo che in questo modo il cieco in alcuni casi verrebbe ad essere privilegiato, rispetto agli altri cittadini, il che evidentemente non è giusto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'intento di non ritardare ulteriormente i lavori, il Governo accedrebbe alla formulazione proposta dal relatore, modificata in questo senso: « purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile ».

CASTELLI, *Relatore*. Il nuovo testo dell'emendamento del Governo non desta più le perplessità che avevo di fronte alla sua formulazione iniziale; quindi lo accetto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. *Melius re perpena*, devo dare atto al relatore che le sue preoccupazioni non erano infondate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nel nuovo testo accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

« La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile ».

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Resta fermo il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole « il testimone ».

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole « partecipante alla redazione dell'atto ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come ho già detto, il Governo è favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se

non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula « impossibilitato a sottoscrivere ».

Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Ogni disposizione, limitativa della capacità giuridica delle persone affette da cecità, in contrasto con la presente legge, è abrogata.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sulla utilità di questo articolo debbo esprimere forti perplessità. Innanzitutto sulla formulazione: infatti potrebbe sembrare che le norme « in contrasto con la presente legge » che non siano limitative della capacità giuridica delle persone affette da cecità rimangono in vigore. Eventualmente si potrebbe riformulare l'articolo nel seguente modo: « Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata ». Sono comunque del parere di non inserire questo articolo nel provvedimento.

CASTELLI, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Pennacchini e pertanto propongo di sopprimere l'articolo 5.

PRESIDENTE. Il relatore Castelli ha presentato il seguente emendamento.

Sopprimere l'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 5 di cui il relatore, consenziente il Governo, ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 è pertanto soppresso.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Il relatore ha proposto di adottare il seguente nuovo titolo: « Provvedimenti a favore dei ciechi ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatore De Luca: « Provvedimenti in favore dei ciechi » (*Approvato dal Senato*) (2569); Delfino: « Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati » (1455) (*in un te-*

sto unificato e con il titolo: « Provvedimenti a favore dei ciechi »).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti Gianfilippo, Bosco, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Castiglione, Cittadini, Coccia, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Tarabini, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli e Traina.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO